

## Edizione di martedì 19 maggio 2015

### DICHIARAZIONI

#### [L'Agenzia "si arrende" all'assenza del quadro VR](#)

di Giovanni Valcarenghi

### REDDITO IMPRESA E IRAP

#### [La deduzione del TFM regolata dall'atto con data certa](#)

di Fabio Garrini

### IVA

#### [Reverse charge ed erroneo versamento dell'IVA](#)

di Marco Peirolo

### CONTENZIOSO

#### [Terreni rivalutati: valore di perizia vincolante per il fisco](#)

di Massimo Conigliaro

### CRISI D'IMPRESA

#### [Il concordato, cominciamo a prenotarlo, cum grano salis](#)

di Claudio Cerdini

## DICHIARAZIONI

---

### **L'Agenzia "si arrende" all'assenza del quadro VR**

di **Giovanni Valcarenghi**

In un paese normale, dovrebbe essere sacrosanto il diritto di un contribuente ad avere in restituzione **imposte versate in eccesso**, a prescindere da qualsiasi formalità omessa o posta in essere in modo non del tutto conforme. D'altro canto, se tanto fiato si spreca per cercare di costruire un rapporto "trasparente e leale" con il Fisco, non può ammettersi che l'Erario possa trattenere indebitamente denari non dovuti. Per essere ancora più esplicito, a mio giudizio l'Erario non potrebbe rifiutare la restituzione nemmeno a seguito del maturare della prescrizione, laddove il contribuente abbia evidenziato nei modelli dichiarativi l'eccedenza spettante.

Tale situazione idilliaca per molto tempo non è stata di attualità in Italia, specialmente nel mondo dell'imposta sul valore aggiunto; correva ancora i tempi nei quali il rimborso veniva veicolato con la presentazione del **modello VR** all'Agente della riscossione e, più di una volta, è capitato che tale incombenza non sia stata posta in essere, nonostante l'importo a credito fosse stato evidenziato nel modello dichiarativo.

A parere dell'Agenzia, la mancata ufficializzazione della richiesta determinerebbe la necessità di attivare un **rimborso "anomalo**" ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 546/1992, caratterizzato da un termine di prescrizione biennale.

A parere della dottrina (e, fortunatamente, della giurisprudenza), il termine per il rimborso sarebbe invece **decennale**, avendo il contribuente comunque manifestato la richiesta per il tramite della **dichiarazione annuale**.

La vicenda sembra essersi chiusa in data 23 aprile scorso, quando il Sottosegretario Zanetti ha fornito risposta alla **Question Time 5-05400**, a firma Sottanelli.

Riscontrando che l'orientamento giurisprudenziale, che ritiene applicabile il termine decennale di prescrizione, si è andato solo recentemente consolidando, "ha indotto l'Amministrazione finanziaria ad adottare una posizione di cautela nella gestione del contenzioso pendente".

Che ciò rimanga agli atti a memoria collettiva: nel dubbio, l'Amministrazione preferisce negare al contribuente un sacrosanto diritto al rimborso!

Ed ancora, "preso atto, peraltro, dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata l'Agenzia delle Entrate ritiene di dover adeguare la gestione delle controversie in argomento all'orientamento

*ormai consolidato della Corte di Cassazione e, conseguentemente, riconoscere il diritto al rimborso richiesto entro il termine di prescrizione ordinaria, subordinandone il diritto alla dimostrazione da parte del contribuente della sussistenza dei relativi presupposti”.*

Come a dire, dunque, che l'atteggiamento di prudenza del fisco era infondato; ed anche questo possiamo tollerarlo.

Piace molto di meno, invece, che quando viene fatta la *gentile concessione* al suddito contribuente, si abbia anche il coraggio di subordinare la concessione del rimborso alla dimostrazione della **sussistenza dei relativi presupposti**.

Ora, proviamo per un attimo a ragionare su questa affermazione, dando per scontato che nelle numerose pratiche che si è avuto modo di analizzare, la posizione dell'Amministrazione finanziaria era quasi sempre granitica sul diniego giustificato dalla decadenza del termine. In sostanza, ti nego il rimborso in quanto il tuo diritto appare prescritto, proprio perché si riteneva applicabile il termine biennale e non quello decennale.

La riflessione si impone in quanto l'Agenzia ha dei termini ben precisi per effettuare i controlli sulle dichiarazioni dei vari periodi di imposta, con la conseguenza che i medesimi potrebbero essere già spirati.

Ciò accade in tutte quelle circostanze in cui ci si trovi ad avere attivato un contenzioso sulla particolare materia, impugnando il diniego del Fisco e facendosi forza delle differenti interpretazioni della Cassazione.

Ipotizziamo allora che, davvero, gli uffici periferici seguano l'indirizzo fornito a livello centrale e, pertanto, abbandonino il contenzioso in corso sulla particolare vicenda.

Se il periodo di imposta oggetto di rimborso fosse **già prescritto**, è legittimo che l'Ufficio richieda al contribuente la presentazione della documentazione di supporto o, ancora, che si gravi il contribuente dell'onere di dimostrare la sussistenza del credito?

A parere di chi scrive la risposta non può che essere **negativa**, particolarmente in tutte quelle circostanze nelle quali l'atteggiamento dell'Ufficio è stato unicamente quello di negare il rimborso per scadenza dei termini. Insomma, se l'Amministrazione ha risposto "picche" al rimborso in quanto il diritto si riteneva prescritto e nulla ha obiettato in merito alla esistenza ed alla quantificazione del credito, si deve ritenere che l'unica soluzione alla controversia pendente sia quella di erogare il rimborso a seguito del mutato orientamento giurisprudenziale.

Pretendere, invece, come pare che stiano facendo alcuni uffici, di rivitalizzare il potere di controllo su annualità ormai scadute (e, si badi bene, in merito alle quali ben poteva essere effettuato il controllo proprio perché incardinata già una controversia) non pare essere una soluzione giuridicamente corretta.

E, oltre all'aspetto giuridico, anche la logica aiuta a giungere alle medesime conclusioni: l'**inerzia** prolungata dell'Amministrazione, unita alla assunzione di un **comportamento** qualificato come palesemente errato dalla giurisprudenza, non può rappresentare una via di fuga per consentire che si possa fare ora quello che si poteva fare a tempo debito.

Quindi, pur salutando con favore il nuovo approccio "buonista", non resta che augurarsi che la situazione non venga ulteriormente *imbastardita* continuando a rinviare la restituzione di somme spettanti al contribuente.

Un pensiero di **solidarietà**, infine, va anche a coloro che nel passato si sono visti negare il rimborso ed hanno desistito, magari per non affrontare un contenzioso visto ancora come una strada in salita; un Fisco giusto e trasparente, in barba a tutti i concetti di consolidamento delle posizioni giuridiche, provvederebbe alla restituzione del malfatto. Ma certamente così non accadrà in Italia.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***La deduzione del TFM regolata dall'atto con data certa***

di Fabio Garrini

Il Trattamento di Fine Mandato (TFM) altro non è se non una remunerazione differita spettante all'amministratore. Il tema da analizzare è il seguente: tale componente negativa di reddito risulta deducibile **per competenza al momento dell'accantonamento, ovvero sarà deducibile per cassa al momento dell'effettiva materiale erogazione?**

#### **La tassatività degli accantonamenti**

Gli accantonamenti sono evidentemente delle poste sulle quali risulta particolarmente evidente l'aspetto valutativo; pertanto, onde evitare comportamenti eccessivamente prudenti degli operatori, esclusivamente orientati all'ottenimento di risparmi fiscali, l'art. 107 c. 4 TUIR prevede il principio fiscale di **tassatività degli accantonamenti**: *"Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo"*.

A tale proposito l'articolo 105 comma 4, TUIR, in materia di deduzione degli accantonamenti, prevede che: *"le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c), d) ed f)"*.

L'articolo 17 comma 1, lettera c) TUIR, in materia di **tassazione separata in capo all'amministratore**, fa riferimento a: *"indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'articolo 50, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa"*.

Sul punto si sono da tempo contraddistinti due orientamenti contrapposti:

- una prima posizione proposta dalla Norma di comportamento 125 dell'Associazione Dotti Commercialisti di Milano secondo cui la presenza di un **atto con data certa è significativo anche per valutare il momento in cui il TFM risulta deducibile**. Se il diritto all'indennità a favore dell'amministratore non risulta da atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, il trattamento di fine mandato diviene deducibile solo

al momento dell'effettiva corresponsione. Conseguentemente le quote periodicamente accantonate per competenza nel bilancio d'esercizio risulterebbero indeducibili, con l'obbligo di operare apposite variazioni aumentative in sede di dichiarazione dei redditi.

- La seconda posizione si basa invece sulla considerazione secondo cui il **richiamo all'articolo 17 TUIR da parte dell'art. 105 c. 4 TUIR debba intendersi riferito solamente all'identificazione della fattispecie reddituale**, la quale resta comunque deducibile in capo alla società secondo l'ordinario criterio di competenza previsto dall'articolo 109 TUIR. Peraltra anche **l'AIDC con la nota 180/2011** ha cambiato posizione rispetto al precedente datato orientamento, aderendo a tale seconda tesi (maggioritaria nella dottrina).

Sul punto (purtroppo) consta una **negativa presa di posizione da parte dell'Agenzia delle Entrate attraverso la RM 211/E/08** (tesi sulla quale la dottrina ha espresso ripetutamente il proprio parere negativo). Secondo il parere dell'Amministrazione finanziaria – in aderenza alla prima delle tesi proposte – il rinvio contenuto nell'art. 105 c. 4, TUIR all'art. 17 TUIR deve intendersi esclusivamente riferito ai rapporti aventi data certa, “... *con la conseguenza che, per i rapporti che non soddisfano tale condizione, viene meno la deducibilità del relativo accantonamento per indennità di fine mandato...*” e “... *la deduzione del relativo costo, pertanto, avverrà nell'anno di effettiva erogazione dell'indennità medesima*”.

Pertanto se l'indennità spettante all'amministratore non risulta da atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto:

- in capo all'amministratore la tassazione avviene per cassa al momento dell'effettiva erogazione scontando tassazione ordinaria e,
- in capo alla società, l'accantonamento operato per competenza, in base alle risultanze della delibera, non è deducibile (la rilevanza fiscale del componente negativo di reddito è rinviata al momento della materiale erogazione dell'indennità).

Al contrario, se l'indennità spettante all'amministratore risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto:

- in capo all'amministratore sussiste la possibilità di tassare separatamente tale reddito (nell'esercizio di percezione),
- mentre in capo alla società la deduzione avviene con il criterio della competenza all'atto di ciascun accantonamento.

#### **TFM: Indicazioni in UNICO**

La società alfa srl ha stanziato a bilancio per l'esercizio 2014 la quota del TFM di competenza dell'esercizio per l'amministratore Mario Rossi, per l'importo di € 50.000. Non vi è atto con

data certa antecedete l'inizio del rapporto.

Nel corso del 2014 è stato erogato al dimissionario amministratore Luigi Bianchi il TFM di sua pertinenza, pari ad € 200.000. Anche in questo caso non vi è atto con data certa antecedente l'inizio del rapporto e quindi, in passato, gli accantonamenti non sono stati dedotti.

Nel quadro RF del modello UNICO occorrerà effettuare le seguenti rilevazioni:

- dovrà essere operata una **variazione in aumento** pari ad € 50.000, da allocare al rigo RF25, pari all'indennità stanziata per Mario Rossi;
- sarà possibile computare una **variazione diminutiva** pari a € 200.000 in forza del pagamento del trattamento accantonato a favore di Luigi Bianchi.

RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	art. 105	art. 106	
	50.000 ,00	,00	50.000 ,00

RF43 Spese di cui agli artt. 106, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico	1	2	3	
	,00	,00	,00	200.000 ,00

## IVA

### **Reverse charge ed erroneo versamento dell'IVA**

di Marco Peirolo

Nella circolare n. 12 del 24 marzo 2015 (§ 12.1), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli effetti dell'irregolare introduzione dei beni in deposito alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella sentenza Equoland (causa C-272/13 del 17 luglio 2014).

In assenza di frode o tentativo di frode, l'obbligo di introdurre materialmente i beni nel deposito IVA assume **carattere formale**, sicché la mancata osservanza di tale obbligo **non preclude il diritto di detrazione dell'imposta** assolta in sede di *reverse charge* anziché, in dogana, a seguito dell'immissione in libera pratica dei beni di provenienza extracomunitaria.

Nella citata circolare, l'Agenzia ritiene che, *“nei casi analoghi in fatto e in diritto a quello esaminato, non si debba procedere alla richiesta dell'imposta già assolta mediante reverse charge, a condizione, da accettare caso per caso, che non sussista evasione o tentativo di evasione”*.

Invero, nella sentenza Equoland, i giudici comunitari hanno affermato che, *“(n)e i limiti in cui, secondo il giudice del rinvio, nel procedimento principale non sussiste né evasione né tentativo di evasione, la parte della sanzione consistente nel richiedere un nuovo pagamento dell'IVA già assolta, senza che tale secondo pagamento conferisca un diritto a detrazione, non può considerarsi conforme al principio di neutralità dell'IVA”* (punto 43).

Al di là delle conseguenze, sul piano sanzionatorio, della violazione commessa, l'Ufficio resta pertanto legittimato a pretendere l'imposta versata erroneamente in *reverse charge* anziché in dogana, ma deve riconoscere, allo stesso tempo, il diritto di detrazione della relativa imposta, altrimenti la pretesa impositiva assumerebbe un **illegittimo carattere sanzionatorio**.

Si tratta di una conclusione allineata alle indicazioni offerte dalla Corte di giustizia nella sentenza Fatorie (causa C-424/12 del 6 febbraio 2014) e nella più recente sentenza SGS-Sarviz (causa C-111/14 del 23 aprile 2015), riferite – rispettivamente – all'ipotesi in cui il fornitore abbia **erroneamente addebitato l'IVA** per un'operazione soggetta a *reverse charge* e all'ipotesi (opposta) in cui il cliente abbia **erroneamente applicato il reverse charge** per un'operazione soggetta al regime ordinario.

Nel primo caso (Fatorie), il cliente ha erroneamente versato al proprio fornitore l'imposta da quest'ultimo addebitata a titolo di rivalsa. La detrazione operata dal cliente, riguardando un'imposta non dovuta, non è ammessa e al cliente non resta che promuovere l'azione di indebito oggettivo al fine di recuperare, in sede civilistica, quanto indebitamente corrisposto alla controparte.

Nel secondo caso (SGS-Sarviz), il fornitore non residente, per il tramite della stabile organizzazione ubicata nel Paese UE del cliente, ha reso servizi “generici” erroneamente assoggettati a *reverse charge*, in quanto la facoltà, per gli Stati membri, di prevedere l’applicazione dell’inversione contabile è limitata, ai sensi dell’art. 194 della Direttiva n. 2006/112/CE (recepito dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972), alla sola ipotesi in cui il fornitore non sia stabilito nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta.

In particolare, “è debitore dell’IVA solo il soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi quando quest’ultima è fornita a partire da un’organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui tale imposta è dovuta” (punto 25), sicché “la circostanza che il destinatario di tali servizi abbia assolto l’IVA basandosi sull’errata supposizione che il prestatore non disponesse di un’organizzazione stabile ai sensi della direttiva IVA, non può consentire all’amministrazione tributaria di derogare a tale regola considerando soggetto passivo dell’IVA non già il prestatore di servizi, bensì il destinatario” (punto 29).

Nel caso considerato, le Autorità fiscali hanno, allo stesso tempo, negato al cliente la detrazione operata in sede di *reverse charge* e ottenuto dalla stabile organizzazione del fornitore estero il pagamento dell’IVA non applicata in fattura.

La Corte di giustizia, richiamando la sentenza Rusedespred (causa C-138/12 dell’11 aprile 2013), ha affermato che, al fine di garantire la neutralità dell’IVA, spetta agli Stati membri contemplare, nei rispettivi ordinamenti interni, la possibilità di rettificare l’imposta indebitamente fatturata, purché chi ha emesso la fattura dimostri la propria buona fede, oppure abbia, in tempo utile, **eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale**.

Nella fattispecie, essendo stata negata la detrazione al cliente, il rischio di perdita di gettito risulta escluso. Di conseguenza, negare al fornitore il rimborso dell’imposta significherebbe **riscuotere due volte la stessa imposta**, in contrasto con il principio di neutralità.

In definitiva, dagli arresti giurisprudenziali richiamati, si evince che l’erroneo versamento d’imposta – da parte del fornitore per un’operazione soggetta a *reverse charge* o, al contrario, da parte del cliente per un’operazione soggetta al regime ordinario – non esclude il diritto dell’Erario di pretendere, rispettivamente, dal cliente e dal fornitore il **riversamento dell’IVA assolta indebitamente dalla controparte**.

## CONTENZIOSO

### **Terreni rivalutati: valore di perizia vincolante per il fisco**

di Massimo Conigliaro

La giurisprudenza di merito segna un altro punto a favore del contribuente nella querelle relativa alla **vendita** di **terreni edificabili** ad un prezzo inferiore al valore della perizia di rivalutazione. Stavolta è la **CTR Milano, Sezione Staccata di Brescia (sezione n. 64, sentenza n. 1064 del 17.3.2015)** che, nel riformare la sentenza di primo grado, precisa che il contribuente può legittimamente **sostituire** il costo o il valore iniziale del bene, determinato in base a una perizia giurata di stima appositamente redatta a tal fine. Il valore di acquisto così rideterminato rimane fissato come **valore normale** minimo di riferimento ai fini della imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale. *“Da ciò è lecito dedurre – si legge nella sentenza dei giudici bresciani – che in virtù di tale rideterminazione si costituisca un vincolo sia per il contribuente, sia per l'ufficio: a maggior ragione in quanto quello stesso ammontare è assunto a valore finale nel computo dell'imposta sostitutiva che il proprietario è tenuto a versare, nella misura del 4% sul valore come sopra determinato...La successiva vendita per un prezzo inferiore non ha altro effetto, se non quello di dare luogo a una minusvalenza che preclude l'applicazione dell'imposta, dunque infondatamente pretesa dall'ufficio”.*

Tale orientamento ribadisce quanto già affermato in precedenza dalla **Commissione Tributaria Regionale di Milano** con la sentenza n. 169 del 11 novembre 2011, che ha stabilito che la rivalutazione di un suolo edificabile ex art. 1 L. 448/2001 è efficace ai fini della **neutralizzazione della plusvalenza** tassabile ex art 81 del TUIR. Solo se i ricorrenti avessero riferito di volere attribuire – in concreto – ai fini fiscali un minore valore a quelli di stima avrebbero avuto l'onere di **motivare** nel senso voluto dalla circolare citata da entrambe le parti. Negli stessi termini si sono espresse in passato la **Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria** n. 11 del 12.2.2009 e la **Commissione Tributaria Provinciale di Treviso** n. 5 del 10.1.2013.

Ancora, la **Commissione Tributaria Regionale, Milano**, Sez. XIX, con la Sentenza n. 449 del 28 gennaio 2014, aveva chiarito che ove il contribuente deroghi al valore minimo di riferimento, rispetto al quale ha versato l'imposta sostitutiva prevista dalla legge, dichiarando un valore inferiore a quello minimo, egli non deve versare (sulla base della sua dichiarazione) alcuna maggiore imposta, posto che, essendo il valore dichiarato addirittura inferiore al valore minimo, non potrà emergere alcuna plusvalenza.

Il principio è stato ribadito dalla **Commissione Tributaria Provinciale di Catania** in più occasioni (sentenza n. 635 depositata il 20 giugno 2014; n. 10582/10/14 del 4.12.2014 e n.

102/10/15 del 8.1.2015), che ha stabilito che, ove il contribuente deroghi al valore minimo di riferimento, rispetto al quale ha versato l'imposta sostitutiva prevista dalla legge, dichiarando un valore inferiore a quello minimo, egli non deve versare (sulla base della sua dichiarazione) alcuna maggiore imposta, posto che, essendo il valore dichiarato addirittura inferiore al valore minimo, non potrà emergere alcuna plusvalenza. Né l'indicazione di un **valore diverso** nell'atto può comportare un'implicita **rinuncia** al beneficio fiscale.

Anche la **Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa** (sentenza n. 205/04/15 del 14.1.2015) accogliendo il ricorso di un contribuente ha osservato che lo stesso *“ha scrupolosamente osservato la condizione prevista dalla legge ed il valore determinato costituisce, per il terreno di che trattasi, il valore minimo, valore posto a base per la determinazione sia delle plusvalenze che delle minusvalenze”*.

La questione, come è noto, tra origine dall'art. 7 delle legge 448/2001, che nell'introdurre la possibilità di **rideterminazione** dei valori di acquisto dei terreni edificabili, ha espressamente previsto che agli effetti della determinazione delle **plusvalenze e minusvalenze** di cui all'art. 81, comma 1, lettere a) e b), del TUIR per i terreni edificabili può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore determinato sulla base di una **perizia giurata di stima**, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi. Secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6 *“la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni ... costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi ...”*.

L'art. 67 del TUIR (ex art. 81) al primo comma prevede che *“sono redditi diversi ... b) ... le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”*.

Il successivo articolo 68 prevede che *“Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inherente al bene medesimo ... Il costo dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inherente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili”*.

Il dato normativo appare chiaro. L'Agenzia delle Entrate, però, sulla base di circolari non condivisibili, emette accertamenti che la giurisprudenza continua a ritener **illegittimi ed infondati**.

## CRISI D'IMPRESA

### ***Il concordato, cominciamo a prenotarlo, cum grano salis***

di Claudio Ceradini

Abbiamo nel corso delle settimane più volte ripercorso le **opzioni** di risanamento possibili, numericamente, comprendendo di volta in volta quali fossero gli aspetti **critici** che richiedevano una soluzione. Torneremo sugli aspetti numerici, in fondo facciamo i commercialisti, ma è il momento di porsi anche qualche problema **procedurale** e giuridico.

Dall'undici settembre 2012 **preparare** i piani di risanamento è più semplice, perlomeno dal punto di vista, appunto, **procedurale**. Con la **riforma**, una delle più spinte in fondo, apportata con L. 134/2012 (conversione DL 83/2012) è stata introdotta la possibilità per il debitore di depositare istanza di ammissione **prenotativa**, che prelude pur con effetti estremamente **incisivi** alla successiva e più propria fase di **sviluppo** dello strumento giuridico prescelto. Si tratta di una **finestra temporale** in cui il debitore accede ad un regime di **protezione** del proprio patrimonio dalle lecite richieste dei creditori. In questo arco di tempo egli deve **predisporre** ogni aspetto del **piano** di risanamento confezionando la **proposta** per i creditori. **Tempi** concessi e modalità di funzionamento della prenotazione sono diversi, in relazione all'istituto. Il piano attestato ex art. 67, co. 3, lett. d) non accede a questo beneficio, e del resto non ne ha alcun bisogno. Serve ad **escludere** semplicemente il rischio di revocatoria per i terzi, e dovrebbe, per non essere un sicuro e sonoro insuccesso, essere **adottato** quando i problemi finanziari appaiono facilmente, si fa per dire, risolvibili. Al contrario sia l'accordo di **ristrutturazione** del debito ex art. **182bis L.F.**, come anche il **concordato** preventivo possono essere prenotati. Il funzionamento è molto diverso, e diversamente efficiente, ma comunque utile.

Partiamo oggi dal secondo. L'art. 161, co. 6, LF consente al debitore che presenti le caratteristiche della fallibilità (art. 1 LF) la possibilità di depositare istanza prenotativa. Dalla sua introduzione, la norma ha suscitato un **grandissimo interesse**, al punto che il numero di concordati presentati (ahimè solo prenotati però) è improvvisamente cresciuto a dismisura. Nei principali Tribunali i concordati presentati nei soli mesi di settembre ed ottobre **2012** superavano numericamente di cinque, fino a dieci volte quelli presentati nel **biennio precedente**. Colpo di fulmine? Per niente. La realtà era come spesso capita molto più **semplice**. Prima della riforma la presentazione di un concordato richiedeva un **grandissimo lavoro**, molto intenso, da svolgersi nelle **settimane** prima e secondo le più consolidate tradizioni **massoniche**, nessuno doveva accorgersene. Il rischio altrimenti era che le **banche notificassero** i debitori ceduti, che con la rapidità che i Tribunali solo a loro concedono **iscrivessero** ipoteca giudiziale, che i fornitori cessassero **immediatamente** (e per la verità molto ragionevolmente) di collaborare, etc.. Il lavoro dell'*advisor* ed anche dell'attestatore erano **difficili**, poco tempo e poche informazioni, tutte di provenienza **interna** con nessuna conferma **esterna** (altrimenti se

ne accorgono tutti), che dovevano bastare per coordinare una **esaustiva**, e auspicabilmente esatta, analisi del passivo e dell'attivo disponibile, e la conclusiva **proposta** ai creditori. Dopo la riforma tutto cambiava. La semplice **prenotazione** del concordato, per parlare solo degli effetti principali (art. 168 L.F.), consente di **interrompere** le procedure esecutive in corso e **vietare** che altre possano iniziare, rende **inopponibili** le **ipoteche giudiziali** iscritte nei novanta giorni precedenti, assegna (art. 161, co. 7. L.F.) ai crediti maturati in corso di prenotazione il carattere di **prededucibilità**, cosicché le forniture eseguite dopo la prenotazione non rischino, in teoria, di essere assimilate a quelle **precedenti**, confluendo nel ceto creditorio. Tutto molto bello, significa concedere al **debitore** (e ai suoi consulenti) il tempo di coordinare il **piano** concordatario e la **proposta** ai creditori, uscendo dalle cantine in cui lavoravano prima, finalmente alla luce del sole, spingendosi addirittura al prima impensabile punto di chiedere ai fornitori di **precisare** il loro credito. La prospettiva appare talmente attraente da **scatenare** la corsa alla prenotazione selvaggia, secondo la filosofia dell'intento **ferma** tutto e poi si vede. La questione è proprio questa, si ferma tutto, ma non solo le azioni **esecutive** e le notifiche, anche **l'operatività** aziendale. Ne abbiamo già parlato nelle **scorse settimane** ma è intuitivo: i **fornitori** si fermano, o vogliono i soldi subito, anche prima di consegnare, le **banche** sospendono immediatamente qualsiasi utilizzo degli affidamenti, e tendono ad utilizzare con grande precisione il diritto convenzionale alla **compensazione** che il contratto di **conto corrente** loro assegna, con buona pace della inefficacia della notifica post prenotazione, i **clienti**, infine, **ritardano** i pagamenti, per non sbagliare, tra comunicazioni intimidatorie delle banche e richieste del debitore di canalizzazione su conti prima sconosciuti. **Servono soldi** insomma, e se non ci si è preparati prima non ce ne saranno.

Ed è per questo che **gran parte** della pioggia di prenotazioni cui si è assistito non sortisce alcun effetto positivo, portando, allo scadere del **termine** concesso dal **Tribunale**, ad un nulla di fatto, che è in questi casi **l'anticamera del fallimento**, e addio risanamento. Tra l'altro se ne sono accorti tutti, al punto che nel giugno del 2013 (D.L. 69/2013 convertito con L. 98/2013) le cose sono cambiate con un intervento normativo in **modifica** volto proprio a calmierare il fenomeno della prenotazione a tutti i costi. Oggi il Tribunale può nominare il **Commissario Giudiziale** fin da subito, ed il debitore deve **relazionare** periodicamente sulla situazione finanziaria, le sue evoluzioni e sul lavoro di preparazione. La **documentazione** stessa da allegare alla richiesta prenotativa è più completa oggi, richiedendo anche l'**elenco dei creditori** (pare banale ma non lo è).

Ma il punto, oggi come ieri, è che prenotare un concordato presuppone una **preparazione**, un lavoro **preliminare** di carattere progettuale con cui tracciare almeno le **linee guida** del risanamento, affinché gli effetti non normativi **naturali** quanto indesiderati dell'accesso alla procedura non **uccidano** il toro appena l'hanno a tiro, invece che favorirne la **guarigione**.